CAMERA DEI DEPUTATI N. 3191-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SCOCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 gennaio 1953 (Stampato n. 2733)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 febbraio 1953

—

Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

Presentata alla Presidenza il 9 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività finora svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, e la esperienza che ne è derivata, hanno dato agio d'individuare l'opportunità di arrecare all'ordinamento amministrativo della stessa ed ai suoi rapporti con il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, taluni ritocchi che, senza incidere sulla sostanziale struttura dell'Istituto, meglio lo adeguano a quelle che sono le finalità che attraverso di esso si intendono raggiungere; ritocchi, l'esigenza dei quali era già stata sottolineata anche con un ordine del giorno approvato il 17 luglio 1952 avanti l'altro ramo del Parlamento.

Concepita l'attività istituzionale della Cassa per il Mezzogiorno come complementare di quella svolta normalmente dai vari Ministeri, è evidente la necessità di un coordinamento fra le due attività; e a ciò provvedeva già l'articolo 4 della legge istitutiva.

Senonché l'esperienza ha dimostrato la incompletezza della norma allora dettata: giacché mentre la Cassa presentava annualmente il suo programma al Comitato dei Ministri, non altrettanto avveniva per i pro-

grammi concreti dei singoli Ministeri; sicché veniva a mancare di fatto uno degli elementi per poter far luogo ad un efficiente coordinamento fra i vari programmi specifici di attività da svolgere e di opere da realizzare.

A tale inconveniente si vuol porre ora riparo, stabilendosi (articolo 1) che, entro termini prefissi, sia i Ministeri interessati che la Cassa presentino al Comitato dei Ministri i programmi delle opere che si intendono eseguire, affinché il Comitato stesso possa adottare, con precisa cognizione di causa, le sue determinazioni nei confronti del programma predisposto dalla Cassa, e suggerire – nell'ambito delle sue istituzionali facoltà di coordinamento – al Consiglio dei Ministri le varianti che sarebbero da apportare ai programmi predisposti dai singoli Ministeri.

Gli articoli 2 e 3 del progetto di legge in esame riflettono, invece, l'ordinamento della Cassa.

La composizione attuale del Consiglio di amministrazione è apparsa esuberante rispetto alle esigenze e non rispondente compiutamente a quelle necessità di snellezza e di agilità cui la Cassa vuole e deve improntare la sua attività. Né all'inconveniente risultò adeguato rimedio la costituzione del Comitato esecutivo, creato con l'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche perché ad esso non furono affidati funzioni specifiche e determinate.

È apparso opportuno ridurre da 13 a 7 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. Di conseguenza era ormai del tutto superflua l'esistenza del Comitato esecutivo, e se ne dispone la soppressione. Si prevede peraltro, con una norma che non è forse indispensabile, che il Consiglio di amministrazione possa demandare, ove lo ritenga opportuno, la trattazione di determinati affari a Commissioni esecutive di 3 membri, nominati di volta in volta (articolo 3).

Si è nel contempo provveduto a disciplinare le cause di incompatibilità con la carica di Amministratore della Cassa, od a determinare in concreto le attribuzioni che spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al quale viene ovviamente attribuita la legale rappresentanza della Cassa, ponendosi riparo così ad una evidente lacuna della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Analogamente si è provveduto a determinare le funzioni del direttore generale, e la disciplina della sua nomina, sulle quali pure taceva la legge istitutiva.

Un punto assai delicato è quello che concerne i rapporti tra il Comitato dei Ministri e la Cassa e specialmente tra il presidente di detto Comitato e la Cassa stessa, con riferimento alla responsabilità politica che al presidente assegna l'articolo 23 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646.

È chiaro, infatti, che se da un canto non si può e non si deve menomare quell'autonomia di funzionamento della Cassa, che costituisce uno dei cardini informatori della sua costituzione, è d'altra parte necessario che al presidente del Comitato dei Ministri si dia la possibilità di svolgere quella vigilanza sull'attività della Cassa stessa, senza la quale sarebbe assurda l'assunzione di una responsabilità qualsiasi.

L'argomento non sfuggì all'attenzione della Commissione speciale che esaminò il disegno della legge istitutiva della Cassa; ma parve opportuno attendere che un primo periodo di attività, senza una rigida regolamentazione su tale punto, avesse indicato quale fosse la soluzione più adeguata.

In realtà, se lacuna v'è, questa può essere agevolmente colmata, almeno in gran parte, con disposizioni regolamentari e con semplici disposizioni impartite dal presidente del Comitato. In tal modo potrebbe stabilirsi, ad esempio, l'obbligo della comunicazione degli ordini del giorno delle adunanze del Consiglio di amministrazione o delle deliberazioni del medesimo entro un determinato termine, ovvero di relazioni periodiche del Consiglio stesso o del Collegio dei revisori dei conti. Si può ritenere del pari che il Ministro presidente del Comitato possa effettuare ispezioni, quando lo creda opportuno, perché la facoltà è implicita nel compito dalla legge assegnatogli.

Di natura non semplicemente regolamentare sarebbe, invece, la norma che desse al Comitato dei Ministri o al suo presidente il potere di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, qual'è quella contenuta nell'articolo 4 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce a tutte le deliberazioni che importano spesa.

Non è escluso che tale articolo debba essere ripreso in esame, sia per quanto riguarda la sua portata quantitativa, che può sembrare eccessiva, ove non si escludano le deliberazioni comportanti spese di non rilevante ammontare; sia per quanto riflette la sorte definitiva delle deliberazioni sospese, sulle quali è forse costituzionalmente più corretto che decida il Consiglio dei ministri, anziché il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ove persistesse il dissenso.

Onorevoli colleghi, a prescindere dai pochi rilievi che ho creduto di sottoporre alla vostra attenzione, il provvedimento non incide sulla sostanziale struttura della Cassa, come dicevo in principio, e deriva dall'esperienza fatta nel primo periodo del funzionamento di essa, che ha dato frutti universalmente apprezzati.

Largo è il campo delle attività affidatele dalla legge; ma non si può non osservare che vi sono anche altri problemi del Mezzogiorno, non meno gravi né meno urgenti di quelli alla cui soluzione provvede ora la Cassa, che attendono di essere impostati e risolti. Si vuol qui accennare in particolare all'*edilizia scolastica* ed a *quella ospedaliera*, e formulare il voto che si trovi il modo di provvedere adeguatamente all'una ed all'altra.

Sia infine consentito un altro rilievo concernente un tema che, se non affrontato e risolto convenientemente, minaccia di frustrare in parte lo sforzo che si sta compiendo, nell'interesse delle popolazioni dell'Italia meridionale, attraverso l'opera della Cassa. Com'è noto, la legge del 10 agosto 1950, n. 646, prevede l'esecuzione di complessi organici di opere concernenti, tra l'altro, la viabilità ordinaria non statale; ed è in avanzato corso di svolgimento il programma relativo, che comprende la sistemazione di strade esistenti e la costruzione di strade nuove Ma sistemare e costruire non basta, essendo ovvio che ove, poi, non si provveda adeguatamente alla manutenzione, le strade diventano, in tempo relativamente breve, inidonee al traffico. Se il problema della diligente manutenzione si pone anche per altre opere, quello della manutenzione delle strade ha caratteri particolari e di particolare urgenza; ed è perciò che riteniamo doveroso prendere occasione dall'esame di questa legge per segnalare che da parte di molti si teme che non basti affidare senza altro alle provincie, senza la provvista di fondi e senza apposita regolamentazione, le strade nuove o nuovamente sistemate, per essere tranquilli sulla buona manutenzione delle medesime, considerando l'esperienza del passato, che è stata in molti casi negativa. a causa principalmente dell'insufficienza di mezzi disponibili o di idonea attrezzatura tecnica.

Osservazioni in parte analoghe possono farsi per gli acquedotti.

SCOCA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi.

« A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno, la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

« Analogamente, entro un mese dalla presentazione a una delle due Camere dei rispettivi stati di previsione della spesa, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale inviano al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste nell'esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3 della legge istitutiva della Cassa.

« Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che essa deve attuare.

« Delle varianti proposte ai programmi delle opere che rientrano nella competenza dei singoli Ministeri si dà comunicazione al Consiglio dei Ministri per le conseguenti decisioni.

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa sono comunicati annualmente al Parlamento a cura del Presidente del Comitato dei Ministri ».

ART. 2.

L'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è abrogato e sostituito dai seguenti:

Art. 20. — « La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di un Presidente, di un Vicepresidente e di cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività della Cassa; i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei componenti il Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

« Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

« Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, e di membro del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con quelle di Senatore e di Deputato, nonché di membro dei Consigli regionali, provinciali o comunali dei territori indicati al precedente articolo 3 e con qualsiasi carica presso Enti comunque finanziati o controllati dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero con incarichi inerenti ad opere direttamente o indirettamente finanziate dalla Cassa.

« Ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, della Regione Siciliana e della Regione Autonoma della Sardegna possono essere affidate solo le funzioni di revisori dei conti ».

Art. 20-bis. — « Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca il Consiglio di amministrazione e presiede le adunanze.

« In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente ».

Art. 20-ter. — « Il Presidente del Consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Cassa, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione ».

Art. 20-quater. — « Ai servizi della Cassa è preposto un Direttore generale, il quale ha la responsabilità del loro funzionamento, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, e provvede alla preparazione e all'esecuzione dei vari provvedimenti in base alle decisioni adottate dagli organi amministrativi dell'ente e sotto la loro vigilanza.

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Consiglio di Amministrazione della Cassa. Nello stesso modo si provvede per la cessazione dalla carica di Direttore generale ».

ART. 3.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è modificato come segue:

« Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può demandare l'attuazione di determi-

ART. 3.

Identico.

nati affari, precisandone le norme, a Commissioni esecutive composte dal Presidente, o, in sostituzione, dal Vicepresidente, e da due membri ».

ART. 4.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che comportano spese saranno, entro cinque giorni, a cura del segretario del Consiglio stesso, comunicate al Presidente del Comitato dei Ministri; il quale può, entro i cinque giorni successivi, sospenderne la esecuzione per riferirne al Comitato dei Ministri per la decisione.

ART. 5.

I disegni di legge contenenti disposizioni che interessano in modo specifico l'economia e le condizioni sociali dell'Italia Meridionale sono sottoposti dai Ministri competenti all'esame del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.